

Regolamento Assemblea della Regione Valle D'Aosta

Art. 1- Composizione

L'Assemblea Regionale è uno degli organi con cui il livello regionale realizza i suoi compiti mediante la partecipazione plenaria delle Capo, dei Capi e degli Assistenti Ecclesiastici della regione e altri soggetti dietro invito motivato del Consiglio Regionale. Essa è composta dai membri indicati nell'articolo 34 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 2 - Partecipanti e Diritto al voto

I Capi verranno convocati sulla base dell'ultimo censimento e delle eventuali comunicazioni scritte di variazione dell'organico capi pervenute prima della convocazione della stessa. L'accertamento del diritto di voto è effettuato dalla Segreteria dell'Assemblea sulla base di un apposito registro indicante i nomi degli aventi diritto all'elettorato attivo o passivo. Il registro viene aggiornato tempestivamente dalla Segreteria Regionale sulla base di quanto previsto dall'art. 1. Integrazioni al registro dell'Assemblea possono essere operate, d'ufficio o dietro comunicazioni di una Co.Ca., non oltre l'apertura formale dell'assemblea. Il registro è pubblico. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione o richiederne copia integrale o estratti.

Art. 3 – Convocazione

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali, sentito il Comitato Regionale, con preavviso scritto anche per posta elettronica, almeno a tutti i capi gruppo (i quali avranno cura di inoltrare la convocazione a tutti i capi della propria CoCa) e ai capi censiti in regione, di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata, specificando: la data, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno formulato in senso cronologico di svolgimento, il calendario dei lavori con allegati documenti, relazioni e verbale dell'assemblea precedente.

Art. 4 – Ordine del giorno

L'Ordine del giorno è predisposto a cura dei Responsabili Regionali. Ogni singola Comunità Capi ed ogni membro dell'Assemblea possono chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole ai Responsabili Regionali prima della convocazione della stessa. I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'Ordine del giorno per esigenze di funzionalità.

Art. 5 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Regionale convocata in Sessione ordinaria almeno una volta all'anno (Art. 20 dello Statuto AGESCI) al fine di discutere e deliberare in merito:

- alla relazione del Comitato Regionale;
- al programma annuale proposto dal Consiglio Regionale in base al Progetto regionale;
- al bilancio regionale;
- agli argomenti all'Ordine del giorno del Consiglio Generale;

- alla elezione dei Responsabili Regionali, degli Incaricati regionali alle branche, dei membri del Comitato Regionale, del Consigliere Generale;
- a quanto altro inserito all'ordine del giorno.
- all'inizio di ogni assemblea si procede alla lettura del verbale dell'assemblea precedente.

Art. 6 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria su richiesta motivata:

- a)** dei due terzi del Comitato Regionale o del Consiglio Regionale;
- b)** della maggioranza delle Comunità Capi censite.

La richiesta di convocazione va fatta per iscritto e deve essere diretta ai Responsabili Regionali, completa delle firme dei richiedenti.

Art. 7 – Presidenza

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dai responsabili regionali e, nel caso di assenza di un responsabile regionale la presidenza verrà assunta da un responsabile regionale e un un/a Capo congiuntamente su proposta del Responsabile Regionale e ratificata con voto palese dall'Assemblea.

Art. 8 - Ufficio di Presidenza

La Presidenza è assistita da:

- a)** un segretario designato dall'Assemblea per la stesura del verbale e per la verifica della validità dell'Assemblea;
- b)** uno o più scrutatori per le formalità di voto, nominati dai Responsabili regionali;
- c)** il personale della Segreteria Regionale coadiuva l'Ufficio di Presidenza per tutto ciò che concerne attività di ufficio.

La presidenza può nominare un Comitato mozioni composto da due o tre capi censiti in Regione.

Art. 9 – Deleghe

L'Associazione privilegia il principio della partecipazione rispetto alla delega.

Tuttavia, il Capo censito in Regione che non partecipa o abbandona definitivamente la seduta dell'Assemblea può delegare un altro Capo avente diritto a rappresentarlo.

Il Capo presente non può farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla seduta.

Ogni membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Art. 10 – Validità e quorum

L'Assemblea è valida se sono presenti o rappresentati con delega il 50%+1 dei capi aventi diritto.

I Segretari comunicano entro l'inizio dell'Assemblea il numero dei presenti e dei delegati, per determinare il quorum dei voti. Tale numero fa fede per il calcolo del quorum, indipendentemente dalle successive presenze in Assemblea. Il quorum si intende arrotondato per eccesso. Per le deliberazioni e per le elezioni si adotta il quorum deliberativo semplice (maggioranza dei presenti e dei delegati)

Art. 11 – Segreteria

Il Segretario dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale della sessione, che verrà letto alla successiva Assemblea regionale. Il verbale deve indicare i Gruppi e i Capi presenti, l'ordine del giorno, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ciascun socio adulto presente all'assemblea può richiedere integrazioni al verbale. Il Segretario e gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto.

Art. 12 - Dibattito

Hanno diritto di intervento tutti i membri e gli invitati.

Nel corso della sessione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dalla Presidenza.

Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione.

La Presidenza può:

1. revocare la facoltà di parlare qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione;
2. determinare la durata massima di ogni intervento (generalmente non superiore ai 3 minuti).

Art. 13 - Mozioni d'ordine.

Per “mozione d'ordine” s'intende una proposta procedurale volta a modificare l'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

I promotori di mozioni d'ordine possono chiedere la parola alla Presidenza, ed intervenire alla fine dell'intervento eventualmente in corso.

Il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato ad un intervento di presentazione della mozione, ad un intervento a favore e ad uno contro. La mozione è quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

Art. 14 - Presentazione delle mozioni

Ogni componente l'Assemblea può presentare mozioni. Esse sono depositate per iscritto presso la Presidenza o il Comitato mozioni, se nominato, entro il termine orario da questa prestabilito.

Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti a un punto posto all'ordine del giorno.

L'improponibilità è stabilita dalla Presidenza, la quale può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i regolamenti associativi, dandone motivazione all'Assemblea.

Art. 15 - Dibattito sulle mozioni

Le mozioni sono poste a dibattito dalla Presidenza, secondo l'ordine che sarà ritenuto più funzionale allo svolgimento dei lavori assembleari.

La mozione di approvazione della relazione del Comitato regionale è votata per ultima.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio sia a richiesta di uno o più componenti l'Assemblea, o in seguito a mozione d'ordine. Qualora sul medesimo argomento

siano presentate più mozioni, esse sono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso alla Presidenza.

Qualora su di una mozione siano presentati uno o più emendamenti, essa è messa ai voti dapprima nella forma emendata iniziando, se è il caso, dall'emendamento che a giudizio della Presidenza appare di contenuto più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario.

Salvo il promotore per l'eventuale replica al termine del dibattito, nessuno può parlare due volte su una mozione, eccetto che per domande di chiarimento e per mozione d'ordine.

Art. 16 - Raccomandazioni.

Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni, e possono riguardare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Esse sono lette all'Assemblea a cura della presidenza e diventano vincolanti per il Comitato Regionale solo se sono messe ai voti per esplicita richiesta dei promotori ed approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art 17 – Quesiti

Ciascun componente l'Assemblea, può interpellare i Responsabili Regionali, o il Comitato Regionale nel suo complesso, per ottenere, nel corso della sessione, chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione non iscritta all'ordine del giorno.

Il quesito sarà reso in forma scritta e depositato presso la Presidenza, che lo presenterà all'Assemblea fra le varie ed eventuali.

Le risposte saranno rese direttamente in Assemblea o pubblicate con il verbale dell'Assemblea. Ad esse non è ammessa replica, fatta eccezione per una breve dichiarazione di accettazione o di contestazione della risposta da parte del promotore del quesito.

Art. 18 – Commissioni di lavoro

Su proposta della Presidenza o dell'Assemblea, possono essere istituite Commissioni formate da Capi designati dalla Presidenza medesima, su singoli argomenti e a carattere istruttorio per l'approfondimento preliminare della materia, per la stesura di mozioni o, in ogni caso, per la redazione di atti e documenti idonei a facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 19 – Presentazione delle candidature

Ogni candidatura deve essere accompagnata dalla presentazione del candidato, delle sue esperienze e delle sue motivazioni relativamente all'incarico. La candidatura dovrà essere presentata da uno o più capi (con l'esclusione del candidato stesso), da una o più CoCa, dal Consiglio regionale o dal Comitato regionale.

Qualora noto alla Presidenza, l'elenco dei candidati deve essere reso pubblico all'inizio dell'Assemblea con la lettura dell'o.d.g. e la segnalazione dell'orario entro cui presentare le candidature. Nel corso dell'Assemblea e, comunque, prima dell'apertura dei seggi, la Presidenza comunicherà l'elenco aggiornato dei candidati (**Cfr. art. 21 del regolamento del C.G.**).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse rendersi vacante un incarico in data successiva a quello della convocazione dell'Assemblea, si potrà procedere all'elezione dell'incaricato nel corso della stessa.

Non è previsto dibattito, ma è consentito chiedere chiarimenti sulle presentazioni dei candidati. È altresì diritto di ogni componente l'Assemblea addurre motivazioni educative contrarie alla candidatura.

Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi Capo dell'Associazione censito in Regione indipendentemente dalle candidature presentate.

Le candidature devono di massima seguire i seguenti criteri:

- ricerca della parità numerica tra maschi e femmine in comitato, se possibile, o almeno al 30% del sesso minoritario.

Art. 20 – Revoca dei mandati elettivi (Art. 19 dello statuto)

L'assemblea può revocare il mandato ai capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico. La richiesta di revoca motivata deve essere inoltrata dal Comitato, dal Consiglio, da una CoCa o da un capo censito in Regione, ai Responsabili regionali prima della data della convocazione dell'Assemblea. La richiesta di revoca deve essere inserita tra i primi punti all'o.d.g. dell'Assemblea in modo da consentire, in caso di revoca del mandato e nel corso della stessa Assemblea, la presentazione di candidature e l'elezione di un/una capo al ruolo o all'incarico resosi vacante.

Non può essere presentata una richiesta di revoca del mandato nel corso dell'Assemblea.

Per la revoca del mandato è richiesta una votazione con quorum deliberativo semplice.

Art. 21– Votazioni

Nessuna deliberazione può essere messa ai voti se in contrasto con lo Statuto, con i Regolamenti AGESCI e con il seguente regolamento regionale, salvo le proposte di modifica al regolamento regionale stesso.

Le votazioni sono espresse con voto palese, ad eccezione di quelle sulle persone che devono essere assunte a scrutinio segreto.

Art. 22– Elezioni

È cura del Comitato Regionale predisporre diversi tipi di schede per le elezioni agli incarichi di:

- a)** Responsabile Regionale
- b)** IRO, ICM, FOCA (Membri del Comitato Regionale)
- c)** Consigliere Generale
- d)** Incaricati Regionali alle branche

In caso di mancata elezione si procederà ad un'altra votazione. Qualora nessuno raggiunga il quorum si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggiore numero di voti. Nel caso in cui dopo il terzo scrutinio nessun candidato ottenga il numero richiesto di voti il posto resterà vacante e l'elezione dovrà essere riproposta all'ordine del giorno della successiva Assemblea. (In caso di candidature inferiori ai tre capi, sono previsti solamente 2 scrutini).

Art. 23– Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con quorum deliberativo semplice, sulla base di un testo precedentemente inserito all'ordine del giorno, ed entrano in vigore immediatamente.

Art. 24– Casi non previsti

Per i casi e le situazioni non espressi nel presente regolamento, fa testo lo Statuto, il Regolamento dell'Associazione ed il Regolamento del Consiglio Generale dell'AGESCI.

Nel caso in cui questo regolamento sia in contrasto con Statuto o Regolamenti AGESCI, il presente Regolamento dovrà essere quanto prima adeguato, nel frattempo valgono le regole decise a livello Nazionale.